

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 42 comma 5 L.R. n. 39/2000 – VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana del Casentino, posta in via Roma, 203 – Ponte a Poppi (AR)

TRA

- § la Comunità Montana Casentino nella persona di....., nato a ilin qualità di Presidente,
- § il Comune di Bibbiena nella persona di....., nato a, il, in qualità di Responsabile del Servizio;
- § il Comune Capolona, nella persona di, nato a, il....., in qualità di direttore generale,
- § il Comune di Castel Focognano, nella persona di, nato a....., il....., in qualità di sindaco,
- § il Comune Castel San Niccolò, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di responsabile del servizio
- § il Comune Chitignano, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di responsabile del servizio tecnico,
- § il Comune Chiusi della Verna, nella persona di....., nata ail....., in qualità di segretario comunale,
- § il Comune Montemignao, nella persona di....., nato ail, in qualità di responsabile del servizio tecnico,
- § il Comune Ortignano Raggiolo, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di responsabile del servizio tecnico,
- § il Comune Poppi, nella persona di, nato a....., il....., in qualità di sindaco,
- § il Comune Pratovecchio, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di sindaco,
- § il Comune Stia, nella persona di....., nata a....., il....., in qualità di segretario comunale,
- § il Comune Subbiano, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di Segretario comunale,
- § il Comune Talla, nella persona di....., nato a....., il....., in qualità di responsabile del servizio tecnico,

PREMESSO CHE

-ai sensi della L.R. n.39/2000, così come modificata dalla L.R. n.1/2003, a partire dal 1/1/2004 compete, nel proprio territorio, alla Comunità Montana del Casentino il rilascio dell'autorizzazione

ai fini del vincolo idrogeologico per gli interventi agroforestali e le opere connesse, con esclusione di quelle individuate all'art.42 comma 5 L.R. n.39/00, che rientrano nella competenza dei Comuni;

-la materia è ulteriormente disciplinata dal “*Regolamento forestale della Toscana*” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.48/R e pubblicato sul BURT n.37 del 18/8/2003;

-l'Assemblea della Comunità Montana del Casentino ha approvato il 27/11/2003 il “*Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni della C. M. del Casentino (art.40 L.R. n.39/2000)*” ;

-i tredici Comuni del Casentino hanno chiesto alla Comunità Montana di gestire, quale servizio associato, le funzioni loro assegnate con decorrenza dal 1/1/2004 dall'articolo 42 comma 5 L.R. n.39/2000 e successive modifiche e integrazioni;

-la Comunità Montana del Casentino utilizzerà, tramite apposito accordo, con decorrenza dal 1/1/2004 la collaborazione del Coordinamento della provincia di Arezzo del C.F.S. per la gestione delle competenze di cui agli articoli 42 comma 4, 47, 48, 49 della L.R. n.39/2000 a integrazione della propria struttura, facente parte del settore agricoltura e foreste, incaricata della gestione del sistema autorizzativo di cui alla L.R. n.39/2000 e ritiene opportuno che la collaborazione con il Coordinamento provinciale del C.F.S. sia estesa alle competenze di cui all'art.42 comma 5 L.R. n.39/2000, previa autorizzazione del Coordinamento regionale del C.F.S.;

-nelle more dell'accertamento dell'estensione del sopra citato accordo con il Coordinamento provinciale del C.F.S. alla collaborazione per la gestione delle competenze demandate ai Comuni ai sensi dell'art.42 comma 5 L.R. n.39/2000 e affidate alla Comunità Montana del Casentino, quest'ultima integrerà la propria struttura di gestione con un tecnico istruttore diplomato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra i Comuni del Casentino, in esecuzione dei seguenti atti consiliari: Stia, 9/04; Pratovecchio, 5/04; Montemignaiolo, 4/04; Castel San Niccolò, 3/04; Poppi, 5/04; Bibbiena, 10/04; Ortignano Raggiolo, 2/04; Castelfocognano, 2/04; Chitignano, 5/04; Chiusi Verna, 2/04; Talla, 6/04; Subbiano, 6/04; Capolona, 7/04

e la Comunità Montana del Casentino, rappresentata dal presidente, in esecuzione della deliberazione Consiliare n° 8 del 20.02.04;

Convenuto che la premessa forma parte integrante del presente atto, si concorda e sottoscrive il presente accordo:

Art. 1

Finalità

“ *I comuni conferiscono la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,*

n. 267, delle funzioni inerenti affidate agli stessi comuni con decorrenza 1/1/2004 dall'Art. 42 comma 5 L.R. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla Comunità Montana del Casentino - considerata Ente capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti”.

Art. 2

Contenuto dell'accordo

La Comunità Montana, tramite la propria struttura dipendente integrata con un istruttore tecnico diplomato e/o la collaborazione tecnico-amministrativa del coordinamento provinciale del C.F.S. di Arezzo, compirà per conto dei singoli Comuni firmatari del presente accordo i procedimenti amministrativi concernenti le funzioni affidate agli stessi Comuni con decorrenza dal 1/1/2004 dall'articolo 42 comma 5 L.R. n.39/2000 e da questi riaffidate alla Comunità Montana.

La Comunità Montana svolgerà il servizio associato assumendo ogni responsabilità circa i procedimenti amministrativi di cui al comma precedente, senza che resti alcuna responsabilità al riguardo a carico dei singoli Comuni e delle rispettive strutture di lavoro.

“ La Comunità Montana sarà competente ad esprimere il parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.”

Art. 3

Gestione della convenzione

La gestione della presente convenzione è affidata ai dipendenti incaricati dai singoli Comuni e al dipendente incaricato dal dirigente del settore agricoltura e foreste della Comunità Montana della responsabilità della gestione dei procedimenti relativi al presente accordo e delle competenze attribuite ai sensi degli articoli 42 comma 4, 47, 48, 49 della L.R. n.39/2000.

Gli incaricati di cui al comma precedente concorderanno la soluzione degli eventuali problemi inerenti la gestione associata, ciascuno curando i rapporti con le rispettive strutture dipendenti.

Art. 4

Trasmissione delle domande e delle dichiarazioni

Le domande e le dichiarazioni relative a quanto elencato al precedente art.1 saranno trasmesse dal Comune o, se di sua competenza, dal SUAP al responsabile del servizio associato presso la Comunità Montana.

La trasmissione delle domande e dichiarazioni di cui al comma precedente dovrà avvenire con tempi congrui per l'espletamento delle procedure entro le scadenze di cui alla L.R. n.39/2000, riservando comunque alla Comunità Montana almeno tre quarti dei tempi totali a disposizione.

Art. 5

Verifiche

La Comunità Montana si impegna a effettuare almeno il 20% delle verifiche preliminari a campione delle dichiarazioni di inizio dei lavori e delle pratiche di silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di percentuali maggiori fino alla verifica completa di tutte le pratiche.

Art. 6

Vigilanza

Le parti firmatarie rimangono responsabili della vigilanza sugli interventi di cui al presente accordo secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 7

Contenzioso

Resta a carico della Comunità Montana del Casentino ogni onere riguardante il contenzioso riferito all'articolo 42 comma 5 L.R. n.39/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I Comuni incaricano specificatamente la Comunità Montana di irrogare le sanzioni per violazione al disposto di legge di cui al comma precedente e di incassare in apposito capitolo di bilancio i relativi proventi.

L'utilizzo dei proventi delle sanzioni di cui al comma precedente, al netto delle spese sostenute dalla Comunità Montana per consulenza legale e altre connesse ai procedimenti sanzionatori, sarà destinato dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana al pagamento delle spese di gestione dei procedimenti relativi all'art.42 comma 5 L.R. n.39/2000 e/o a investimenti per il miglioramento ambientale e idrogeologico del territorio casentino.

In merito al contenzioso le parti si impegnano a trasmettere reciprocamente le informazioni in rispettivo possesso, fatte salve quelle coperte da segreto istruttorio.

Art. 8

Spese di funzionamento del servizio associato per l'anno 2004

In sede di prima applicazione per l'anno 2004, tenuto conto che non è stata definita una revisione degli oneri aggiuntivi erogati dalla Regione per le nuove competenze attribuite dal 1/1/2004 e che non è quantificabile in modo certo il numero delle pratiche di competenza sia della Comunità Montana che dei Comuni, resterà a carico degli stessi per le funzioni affidate alla Comunità Montana con il presente atto il solo onere per il costo di un tecnico diplomato (C1), considerato che comunque la Comunità Montana dovrebbe sostenere i costi per una posizione organizzativa, un tecnico laureato (già dipendente), un amministrativo diplomato (da assumere) e €15.000,00 per la

convenzione con il Coordinamento provinciale del C.F.S..

In particolare gli oneri a carico dei singoli Comuni sono stabiliti per l'anno 2004 in €25.300,00, da ridurre a €24.468,00 in quanto il servizio non potrà iniziare prima del 12/1/04 (353 giorni), pari a € 35,00 a pratica con riferimento alle circa 700 pratiche del 2003.

Eventuali maggiori o minori costi accertati durante il corso dell'anno 2004, anche in conseguenza dell'eventuale estensione della convenzione con il Coordinamento provinciale del C.F.S. di cui al successivo art.11, comporteranno la modifica dell'importo di cui al comma precedente.

Art. 9

Modalità di pagamento delle spese di funzionamento per l'anno 2004

Si concorda che tutte le amministrazioni comunali, in sede di approvazione del presente atto, istituiranno un contributo alle spese di istruttoria di € 35,00 che il cittadino dovrà pagare per le pratiche relative all'art.42 comma 5 L.R. n.39/2000.

Tale contributo sarà versato direttamente tramite conto corrente postale o bonifico bancario dal cittadino alla Comunità Montana, su bollettini appositamente predisposti dalla stessa Comunità Montana.

In sede di assestamento di bilancio dell'anno 2004 si procederà a conguaglio delle somme che il singolo Comune dovrà versare in proporzione alla percentuale di pratiche di competenza, mentre le eventuali eccedenze incassate andranno a cofinanziare la spesa dell'anno 2005.

Art. 10

Spese di funzionamento del servizio associato per gli anni successivi al 2004

Entro la fine del 2004, in base ai dati acquisiti nel corso dell'anno sia in merito all'eventuale adeguamento degli oneri aggiuntivi trasferiti dalla Regione sia in base ai costi effettivi del servizio associato, la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana stabilirà le modalità di calcolo e di ripartizione delle spese di funzionamento del servizio associato per l'anno successivo.

Con la stessa procedura di cui al comma precedente si procederà al calcolo e alla ripartizione delle spese di funzionamento del servizio associato per gli ulteriori successivi anni.

Art. 10 - bis

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere

portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate. In caso di revoca- parziale o totale – dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

Art. 11

Eventuale estensione dell'accordo con il Coordinamento provinciale del C.F.S.

Qualora il Coordinatore regionale per la Toscana del C.F.S. consenta l'estensione dell'accordo di collaborazione con il Coordinamento provinciale del C.F.S. anche alla gestione delle competenze demandate ai Comuni ai sensi dell'art.42 comma 5 L.R. n.39/2000 e affidate alla Comunità Montana del Casentino quale servizio associato, nulla varierà rispetto a quanto stabilito nel presente accordo, salva la verifica dei costi a carico dei Comuni e l'eventuale adeguamento della relativa ripartizione.

Art. 12

Trasferimento di competenze

Con il presente accordo le competenze dei Comuni di cui all'art. 42 comma 5 L.R. n.39/2000 sono affidate alla Comunità Montana e più in particolare allo specifico servizio associato, che ne assume le relative responsabilità.

Art. 13

Decorrenza e validità dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data della firma, ha validità triennale ed è tacitamente rinnovato per identici periodi, fatte salve le eventuali modifiche relative al calcolo dei costi e alla loro ripartizione che saranno decise dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana secondo quanto precisato al precedente art.10.

I singoli Comuni possono recedere dal presente accordo dandone preavviso a tutti i firmatari con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza triennale, fermi restando i tentativi di conciliazione da verificare nell'ambito della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana.

I firmatari del presente accordo in modo unanime possono in qualsiasi momento stabilirne la decadenza immediata.

§ Comunità Montana Casentino

§ Comune di Bibbiena

§ Comune Capolona

§ Comune di Castel Focognano

- § Comune Castel San Niccolò
- § Comune Chitignano
- § Comune Chiusi della Verna
- § Comune Montemignaio
- § Comune Ortignano Raggiolo
- § Comune Poppi
- § Comune Pratovecchio
- § Comune Stia
- § Comune Subbiano
- § Comune Talla